

conduttore l'utile che ricava dal suo opificio, detratto il fitto che dichiara per il fabbricato stesso il proprietario.

Se il proprietario vorrà egli stesso condurre l'opificio, la cosa non cambia niente, mentre dovrà dare due differenti denunce di ricchezza mobile e di ricchezza fondiaria.

Posto ciò mi sembra che l'onorevole Polsinelli debba cessare da ogni timore che questa legge abbia la conseguenza di portare un danno all'industria, il che è stato ben lontano dal pensiero del ministro che l'ha proposta, e dal pensiero della Commissione che l'ha studiata.

Ripeto che, escluso il caso che si possa assoggettare a doppia tassa i meccanismi di cui parla l'onorevole Polsinelli, ogni pericolo d'ingiustizia scomparisce come scomparisce egualmente il pericolo di persecuzione (dico questa parola solamente traendola dal discorso dell'onorevole Polsinelli), mentre la persecuzione non potrebbe derivare che dall'ingiustizia.

Ora quando si dichiara all'onorevole Polsinelli che questi meccanismi non possono essere assoggettati alla tassa che una sola volta, che questi meccanismi non servono ad altro che a stabilire il criterio col quale deve farsi la detrazione per le fabbriche, io credo che può essere tranquillo. E che non si tratti di altro che di stabilire un criterio, si ha la prova in ciò, che questa distinzione è stata messa nell'articolo 5, che è appunto destinato a stabilire quali sono le costruzioni specialmente destinate all'industria, mentre se si fossero voluti assoggettare anche i meccanismi alla tassa fondiaria, allora sarebbero stati classificati nel secondo alinea dell'articolo 1, come si è fatto in tutti i meccanismi nei quali c'era dubbio, come i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte ed altre costruzioni di cui ivi si parla.

Per conseguenza io conchiudo dicendo che il desiderio dell'onorevole Polsinelli si basa sopra un principio giusto, su d'un principio nello stesso tempo così evidente, che mi sembra indebolirlo il farlo espressamente entrare nel testo della legge. In ogni caso non avrebbe mai potuto entrare nell'articolo 5, ma nel secondo alinea dell'articolo primo.

Dopo tutto ciò prego l'onorevole deputato Polsinelli a ritirare il suo emendamento, sperando che egli sarà pago di queste dichiarazioni.

POSSENTI. L'emendamento dell'onorevole Polsinelli mi sembra d'una considerevole gravità.

Nel secondo alinea dell'articolo 1 è detto: *pagano la tassa gli opifizi.*

Ora sotto il nome di *opifizio* non s'intende soltanto il fabbricato, ma vi si comprendono ben anche le macchine, la forza motrice, e tutto quello che occorre perchè l'opifizio possa essere esercitato.

È certo che il progetto di legge non ha voluto colpire le macchine, per esempio, degli opifizi serici, cotonieri, dei lanifizi, ecc. Ma intanto ha colpito sicuramente i molini con tutto il loro assieme, tanto dei ca-

nali d'acqua, quanto degli interni meccanismi, perchè sicuramente dal legislatore tutto questo si comprende nella parola *opificio*.

Ora se ciò è, come veramente pare che sia, è evidente che senza speciali dichiarazioni della legge, si riterranno fra gli opifizi, come i molini, anche le cartiere, massime come oggidì si fabbricano, perchè quasi per intero costruite di parti solide di pietra che ne costituiscono i meccanismi.

Io credo quindi necessario assolutamente che in questa parte la legge sia assai più esplicita e più chiara.

Se si vuol comprendere anche le cartiere, niente di male; queste debbono pagare, come ogni altra industria, purchè si eviti lo sconcio di farle pagare due volte, l'una come fabbricato, l'altra come ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Scusi, la parola *opifizi* veramente nell'articolo 1° non vi sarebbe.

POSSENTI. Se non v'è esplicitamente nell'articolo 1° vi è implicitamente, come lo provano gli articoli 3 e 5; se dunque per opifizi non si vogliono considerare che i soli molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scufe ed ogni altra costruzione di simile natura; se, dico, s'intende la legge restrittivamente in questo senso delle costruzioni qui specialmente indicate, vuol dire che allora sono da ritenersi esclusi dall'imposta i molini comuni, le cartiere e tutti i meccanismi di tutti gli altri opifizi, e in tal caso consento anch'io coll'onorevole ministro.

POLSINELLI. Io non insisterei nella mia aggiunta se dovessero interpretare la legge gli attuali ministri l'attuale Commissione: mi giova per altro prender atto delle dichiarazioni dell'onorevole mio collega Brianti-Bellini Bellino; ma non posso poi comprendere perchè, se la Commissione crede che sia giusto quant nella mia aggiunta si dice, si rifiuti di fare una dichiarazione simile nel testo della legge.

Se il Parlamento fosse penetrato dell'importanza di quella dichiarazione, certo che non si avrebbe difficoltà di ammetterla.

Signori, si tratta di un fatto ben grave, si trattava nientemeno che della esistenza o non esistenza delle fabbriche, stantechè se i fabbricanti debbono pagar sopra i loro *capitali fissi* (notate bene l'espressione un'altra tassa, è lo stesso che dir loro: voi non potete tener più fabbrica. In conseguenza mi spiace che si muovano difficoltà a che si introduca una spiegazione nella legge che molti già riconoscono esser necessaria).

Io sono ben riconoscente al collega Possenti che l'ha sviluppata meglio di quello che io abbia fatto.

LUALDI. A me pare che per render più chiara la dichiarazione che riguarda gli articoli su cui l'onorevole Polsinelli ha chiamato l'attenzione della Camera, si potrebbe, se non lo vieta il regolamento, far l'aggiunta di una semplice parola all'articolo 3 dove è detto:

« Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'articolo 1 sarà fissato deducendo dall'